



CONFINDUSTRIA EMILIA

AREA CENTRO

Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

Riferimenti

[FISCO E DIRITTO D'IMPRESA](#)

20/12/2019

Manuale operativo sostituti d'imposta: le principali novità 2019-2020 e le operazioni di conguaglio IRPEF

Protocollo: 91274/2019

Uffici Interessati: Amministrazione, Personale e risorse umane
Argomenti: FISCO, Adempimenti fiscali, Imposte dirette - IRPEF, Imposte dirette - IRPEF - Redditi da lav. dip. e assimilati, RAPPORTO DI LAVORO, Lavoro subordinato

DEVO

A chi interessa A tutte le imprese che sono sostituto d'imposta

Fonte	Articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito
Normativa	Articoli 49, 50 e 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate
Note	Effettuazione delle operazioni di conguaglio entro il 28 febbraio 2020

La fine dell'anno coincide con momento in cui i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, devono effettuare le cosiddette "operazioni di conguaglio" sui redditi di lavoro dipendente e assimilato erogati nel corso del periodo d'imposta ai lavoratori, allo scopo di stabilire in **via definitiva** le imposte che gli stessi devono pagare per il 2019.

Con l'occasione si fornisce, quindi, uno strumento operativo di aggiornamento sulle principali novità fiscali intervenute nel corso dell'anno 2019 e sulle prime anticipazioni per il 2020, con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato e alle agevolazioni applicabili allo stesso.

Si sottolinea che per definire correttamente il periodo d'imposta, ai fini del conguaglio, nel totale delle retribuzioni da sottoporre a tassazione definitiva vanno ricomprese anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2020, se riferiti a spettanze del 2019 (criterio di cassa allargato). Le operazioni di trattenuta e versamento, o di rimborso e compensazione derivanti dalle risultanze del conguaglio devono essere effettuate **entro il 28 febbraio 2020**.

I sostituti d'imposta dovranno poi trasmettere, in via telematica, entro il **7 marzo 2020**, il modello "ordinario" di Certificazione Unica 2020 con riferimento a ciascun sostituto (dipendente/collaboratore), contenente tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati, erogati nel periodo d'imposta 2019, dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La Certificazione Unica 2020, inoltre, dovrà essere rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" **entro il 31 marzo 2020**.

Infine, di evidenza che con la conversione in legge del D.L. n. 124/2019, sono state previste alcune novità anche in relazione ai termini di trasmissione/consegna delle certificazioni uniche che, tuttavia, **si applicheranno**

dal 1° gennaio 2021. In particolare, da quest'ultima data, le scadenze relative alla Certificazione Unica cambieranno come segue:

- la trasmissione delle CU all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata entro il 16 marzo (ora è il 7 marzo) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;
- la consegna delle CU ai sostituiti (dipendenti/collaboratori) sarà anticipata dal 31 al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

In allegato la "Guida al conguaglio di fine anno e alle principali novità fiscali 2019-2020", in attesa di verificare le nuove misure che saranno contenute nella Legge di Bilancio 2020.

[Guida al conguaglio e principali novità 2019-2020 \(2.32 MB\).](#)